

CODICE DOGANALE DELL'UNIONE

La nostra pubblicazione “Codice Doganale dell’Unione” è stata aggiornata online al 15 luglio 2026 con le modifiche, apportate:

– al **Reg.to di Esecuzione (UE) 2015/2447 - (RE)**

– dal REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/1200 DELLA COMMISSIONE del 5 giugno 2026. per quanto riguarda le regole sull’attuazione del dazio doganale temporaneo di 3 EUR sulle vendite a distanza di beni importati in una spedizione con un valore intrinseco non superiore a 150 EUR.

Dal 1° luglio, alle spedizioni di beni di basso valore (fino a 150 euro), importati da territori terzi, verrà applicato un dazio doganale di 3 euro. Contestualmente, viene eliminata, dal 30 giugno, l’esenzione fiscale prevista al riguardo. Cambia la gestione delle garanzie globali per l’immissione in libera pratica delle merci, vengono ridefiniti i processi per il transito postale e la gestione delle spedizioni collettive. Sulla base di quanto stabilito dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ogni singola spedizione compresa in un invio cumulativo va considerata individualmente. Vengono, altresì, ridefiniti i controlli sui dati per identificare le singole vendite a distanza e le merci stoccate nei depositi doganali all’interno della UE. Nell’Allegato B viene introdotto il nuovo codice F53 per tracciare le merci sotto i 150 EUR non dichiarate nell’IOSS. Viene infine inserito un indicatore specifico per il calcolo della tariffa fissa da 3 EUR nelle dichiarazioni standard.

– dal REGOLAMENTO DI ESECUZIONE(UE) 2026/1422 DELLA COMMISSIONE del 25 giugno 2026 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per quanto riguarda le norme procedurali relative alla prova dell’origine non preferenziale.

Sono state introdotte nuove norme procedurali sulla prova dell’origine non preferenziale, con il sistema elettronico ELAN per lo scambio di certificati tra UE e paesi terzi. Questo strumento consentirà alle autorità doganali degli Stati membri e alle autorità emittenti, sia all’interno dell’Unione che nei paesi terzi, di scambiare elettronicamente certificati di origine e altri documenti essenziali per le merci soggette a regimi speciali di importazione.

Da notare che, durante i periodi transitori, sono ammessi i certificati cartacei o elettronici con timbri verificabili e contrassegni di autenticità. I paesi terzi devono, quindi, trasmettere alla Commissione i facsimili dei timbri e i dati per la verifica online. In caso di dubbi fondati, le autorità doganali effettuano controlli a posteriori; senza risposta entro sei mesi, negano il regime speciale.

– al **Reg.to delegato (UE) 2015/2446 - (RD)**

– dal REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2026/1022 DELLA COMMISSIONE del 30 giugno 2026 che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 per quanto riguarda le definizioni, le dichiarazioni doganali e i dati relativi al dazio doganale temporaneo di 3 EUR sulle vendite a distanza di beni importati in una spedizione con un valore intrinseco non superiore a 150 EUR.

Al fine di migliorare i controlli sulle merci vendute nell’ambito di vendite a distanza di beni importati, sono state opportunamente introdotte nuove definizioni e nuovi requisiti in materia di identificativi dei prodotti. Lo scopo è quello di ridurre al minimo la necessità di adeguamenti informatici negli Stati membri.